



# Unione delle Camere Penali Italiane

## Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

### SSUU sulla solidarietà nella confisca di somme di denaro

L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione segnala che con l'informazione provvisoria n. 12/2024, le Sezioni unite hanno comunicato che – all'esito dell'udienza pubblica dello scorso 26 settembre – sono pervenute all'enunciazione del seguente principio di diritto: «La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti»

La pronuncia delle Sezioni Unite era stata sollecitata dalla Sezione VI della Cassazione che, con ordinanza n. 22935/2024 (ud. 5 marzo 2024), dopo aver rimarcato l'esistenza “di un contrasto di giurisprudenza ampio ed annoso, su un tema complesso e su un istituto dalle ricadute incisive sui diritti del cittadino, istituto di applicazione sempre più frequente, poiché progressivamente esteso dal

### Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it – www.camerepenali.it  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



legislatore ad un vasto catalogo di reati, di natura diversa tra loro ma legati dal comune denominatore dell'essere determinati da interessi economici", aveva sottoposto al massimo consenso la seguente questione di diritto: "se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest'ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali".

In attesa di leggere le motivazioni va osservato che la tesi accolta dalla Sezioni Unite, valorizzando il principio di proporzionalità delle pene e la funzione retributiva delle stesse, deve essere accolta con favore.

Roma, 10 ottobre 2024

L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione